

Legge
sui musei etnografici regionali
 (del 18 giugno 1990)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 21 febbraio 1990 n. 3567 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo I
Generalità

Campo di applicazione

Art. 1 La presente legge si applica ai musei che documentano, studiano e valorizzano le tradizioni e la cultura del mondo popolare, contadino e artigiano, espresse dalla popolazione di un comprensorio regionale (detti di seguito: musei etnografici regionali).

Principio e scopo

Art. 2 ¹Il Cantone sostiene e promuove l'attività dei musei etnografici regionali.
²A tale scopo riconosce e sussidia musei gestiti da enti privati o pubblici, ne coordina le attività, vigila sull'attuazione delle stesse, promuove e esegue le necessarie ricerche.

Capitolo II
Riconoscimento dei musei

Competenza e condizioni

Art. 3 ¹Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento competente (detto di seguito: Dipartimento), riconosce quali musei etnografici regionali quei musei che:

- a) provvedono alla formazione, alla conservazione e alla valorizzazione di una collezione propria;
- b) dispongono di una sede espositiva accessibile al pubblico;
- c) contribuiscono con programmi di ricerca e attività di animazione alla promozione della vita culturale del loro comprensorio;
- d) sono dotati di un regolamento che ne garantisca il corretto funzionamento;
- e) non sono in conflitto con altri musei precedentemente riconosciuti.

²Il riconoscimento è subordinato all'approvazione da parte del Dipartimento dello statuto di costituzione del museo.
³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.¹

Effetti

Art. 4 ¹Il riconoscimento garantisce il sussidiamento e la consulenza da parte del Cantone.
²Esso vincola il museo alle direttive di coordinamento emanate dal Dipartimento.

Capitolo III
Sussidiamento dei musei

Attività sussidiate

Art. 5² ¹Ai musei etnografici regionali riconosciuti il Cantone concede sussidi:

- a) per l'attività ordinaria, la ricerca, le attività espositive temporanee, di animazione e di promozione culturale;
- b) per l'acquisto e il restauro di beni mobili di interesse etnografico;

¹ Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.

² Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.

c) per l'arredamento e le attrezzature necessarie alle attività museografiche;

²Il Cantone può inoltre concedere sussidi per l'acquisto, il restauro o la trasformazione di beni immobili di interesse etnografico, fino ad un massimo del 50% della spesa preventivata.

Art. 5a³ ¹I sussidi sono concessi a condizione che:

- a) i beni mobili di interesse etnografico oggetto dei finanziamenti del Cantone siano o divengano proprietà del museo;
- b) lo statuto di costituzione del museo preveda l'inalienabilità dei beni del museo e, in caso di cessazione dell'attività, il trasferimento degli stessi ad altro ente che può adempiere i requisiti del riconoscimento o al Cantone; eccezioni motivate devono essere autorizzate dal Dipartimento.

²I sussidi di cui all'art. 5 cpv. 1 della presente legge vengono erogati nella forma del contributo globale.

Quest'ultimo è calcolato sulla base dei compiti attribuiti all'ente sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività, tenuto conto della sua capacità finanziaria, nonché di eventuali altri contributi pubblici o privati.

Autorità competente

Art. 6⁴ ¹La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.

²...

Art. 7 ...⁶

Capitolo IV

Coordinamento dei musei, vigilanza e ricerca

Coordinamento

Art. 8 ¹Il Cantone provvede al coordinamento delle attività dei musei etnografici regionali riconosciuti per il tramite del Dipartimento.

²Il coordinamento mira segnatamente al miglioramento qualitativo delle attività, alla loro differenziazione, nonché all'introduzione di comuni criteri metodologici. A tal scopo il Dipartimento emana le necessarie direttive.

Vigilanza

Art. 9 ¹Il Consiglio di Stato è l'autorità superiore di vigilanza sui musei etnografici regionali riconosciuti, al quale questi ultimi rendono conto annualmente dell'attività svolta.

²Su preavviso del Dipartimento il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento ai musei che non adempiono ai requisiti di legge.

Ricerca e informazione

Art. 10 ¹Per adempiere ai propri compiti il Dipartimento esegue le ricerche necessarie e provvede alla debita informazione.

²Il Dipartimento provvede inoltre a valorizzare i beni etnografici di proprietà dello Stato o in suo affidamento, segnatamente con esposizioni, acquisti e pubblicazioni.

Capitolo V

Norme procedurali e riserve

a) ...

Art. 11 ...⁷

³ Art. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.

⁴ Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.

⁵ Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 13.

⁶ Art. abrogato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.

⁷ Art. abrogato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.

b) domanda di sussidio

Art. 12⁸ ¹Le modalità per l'ottenimento dei sussidi per le attività di cui all'art. 6 cpv. 1 sono specificati nel contratto di prestazione.

²La forma della domanda per l'ottenimento dei sussidi di investimento e la documentazione da presentare sono stabilite dal Dipartimento.

Riserve a favore del Cantone**a) restituzione dei sussidi**

Art. 13 ¹Il Consiglio di Stato può revocare le prestazioni concesse in virtù della presente legge, rispettivamente ordinarne la restituzione totale o parziale con l'aggiunta degli interessi qualora:

- a) per il loro ottenimento siano state fornite informazioni false o inesatte o occultati fatti determinanti per la loro concessione;
- b) non siano più adempiute le condizioni o gli obblighi stabiliti dalla legge o fissati dal contratto di prestazione che assegna i sussidi;⁹
- c) l'oggetto (mobile o immobile) per il quale il sussidio è stato concesso è destinato ad altro uso o è alienato.

²È riservata l'azione penale.

³Contro le decisioni di cui al capoverso 1 è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.¹⁰

b) ...

Art. 14 ...¹¹

c) diritto di prelazione

Art. 15 Al Cantone compete inoltre un diritto di prelazione sui beni mobili e immobili acquisiti, restaurati o trasformati con sussidi concessi in applicazione dell'articolo 5.

Capitolo VI
Norme finali

Art. 15a¹² Fino all'entrata in vigore dei contratti di prestazione, stabilita dal Consiglio di Stato, i sussidi vengono erogati in base alle disposizioni legali previgenti.

Entrata in vigore

Art. 16 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹³

Pubblicata nel BU **1990**, 249.

⁸ Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.

⁹ Let. modificata dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.

¹⁰ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474.

¹¹ Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472.

¹² Art. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.

¹³ Entrata in vigore: 27 luglio 1990 - BU 1990, 249.